

*(Redatto in carta libera ai sensi dell'articolo 8 della Legge quadro sul volontariato
11 agosto 1991, n. 266 e, per quanto compatibile, dell'art. 17 del
Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riguardante le ONLUS)*

Statuto

Associazione “WWF Le Foppe e Vimercatese”

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

- 1.1. È costituita l'Associazione di Volontariato denominata “Associazione WWF Le Foppe e Vimercatese”, che in seguito sarà denominata “Associazione”.
- 1.2. L'Associazione adotta come riferimento la legge quadro del volontariato 266/91 e la legge regionale 01/08
- 1.3. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione associativa degli aderenti alla vita dell'Associazione stessa.
- 1.4. L'Associazione ha sede in Via S. Marta 38, Trezzo sull'Adda (MI).
- 1.5. Il trasferimento della sede legale in altro Comune, nell'ambito del territorio di competenza, deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune.

Art. 2 – Statuto

- 2.1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991 n. 266, della legge regionale 14 febbraio 2008 n. 1, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e relative successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 – Efficacia, modificazione ed interpretazione dello Statuto

- 3.1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.
- 3.2. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti.
- 3.3. Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea adottata con la presenza di almeno dei tre quarti (3/4) degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 3.4. Lo Statuto è interpretato secondo le regole previste per l'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'Art. 12 delle disposizioni di legge in generale premesse al Codice Civile.

Art. 4 – Finalità ed attività dell'Associazione

- 4.1. L'Associazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
- 4.2. L'Associazione si ispira espressamente ai principi fondamentali, alla mission, agli scopi e alle linee guida del WWF Internazionale, così come ripresi dal WWF Italia, e da quest'ultimo riceve impulso e con esso collabora per il raggiungimento degli scopi statuari.
- 4.3. L'Associazione, in considerazione del patto di costituzione, intende perseguire le seguenti finalità:
- (a) la conservazione della diversità genetica, delle specie e degli ecosistemi;
 - (b) il contrasto alle minacce all'ambiente, con particolare riferimento alle aree protette, alle specie ed agli habitat prioritari;
 - (c) la promozione di un uso sostenibile, oltre che del risparmio e dell'efficienza, delle risorse naturali, del territorio e dell'energia, sin da ora e nel lungo termine, per il beneficio di tutta la vita sulla Terra;
 - (d) la lotta all'inquinamento, allo spreco e all'uso irrazionale delle risorse naturali, del territorio e dell'energia;
 - (e) la formazione culturale e scientifica;
 - (f) la ricerca scientifica nel campo della tutela dell'ambiente;
 - (g) la consulenza tecnico-scientifica e le attività nel campo della tutela e della gestione dell'ambiente, anche inerenti all'utilizzo sostenibile delle risorse, alla lotta all'inquinamento ed al miglioramento della qualità della vita;
 - (h) proposte di normative e regole amministrative sulle tematiche di tutela ambientale ed attività volte a coinvolgere ed orientare le istituzioni, le forze sociali ed economiche verso legislazioni, programmi, accordi, progetti, etc. coerenti con le finalità qui espresse;
 - (i) la partecipazione attiva e volontaria di tutti i cittadini ai propri programmi e alla difesa dell'ambiente;
- 4.4. L'Associazione persegue le suddette finalità principalmente attraverso:
- (a) la partecipazione alla realizzazione del Programma nazionale ed internazionale del WWF ed il sostegno alle attività del WWF Italia;
 - (b) la promozione ed il sostegno delle attività del WWF, contribuzione fattiva alle relative campagne di raccolta fondi e finanziamento;
 - (c) la sensibilizzazione e la partecipazione all'allargamento della base sociale di WWF Italia e ai relativi eventi nazionali e regionali;
 - (d) la valorizzazione naturalistica del territorio di competenza;
 - (e) la tutela e la valorizzazione delle Oasi Le Foppe;
 - (f) l'intervento nella gestione diretta di aree di interesse naturalistico, anche tramite azioni di riqualificazione;
 - (g) la formazione culturale ed ambientale, nonché la ricerca scientifica nel campo della tutela dell'ambiente;
 - (h) sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche ambientali;
 - (i) contributi propositivi alle normative ed alle regole amministrative sulle tematiche di tutela ambientale e governo del territorio;
 - (j) la tutela giuridica dell'ambiente;
 - (k) il coinvolgimento della cittadinanza nello svolgimento delle attività dell'Associazione;

- (l) la collaborazione con Associazioni, Enti pubblici o privati, anche in prosecuzione senza soluzione di continuità degli accordi e convenzioni stipulati dalle ex STL WWF Vimercatese e WWF Trezzo;
- 4.6. Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.
- 4.7. L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente e dagli accordi intercorsi con WWF Italia.
- 4.8. Il rapporto fra l'Associazione e WWF Italia è disciplinato da apposito accordo, che il Consiglio Direttivo è autorizzato a stipulare e che concorre e regola la vita dell'Associazione.

Art. 5 – Articolazioni sul territorio e sedi operative

- 5.1. L'Associazione opera al fine di promuovere le finalità, l'efficace coordinamento delle attività e una presenza attiva negli ambiti territoriali:
 - (a) Area Vimercatese: Agrate Brianza, Aicurzio, Arcore, Bellusco, Bernareggio, Burago-Molgora, Camparada, Carnate, Cavenago Brianza, Concorezzo, Correzzana, Lesmo, Monza, Mezzago, Ornago, Ronco Briantino, Sulbiate, Usmate Velate, Villasanta, Vimercate;
 - (b) Area Le Foppe: Trezzo sull'Adda, Vaprio d'Adda, Grezzago, Cornate, Pozzo d'Adda, Trezzano Rosa, Caponago, Busnago, Roncello;
 - (c) tratto milanese del Parco Adda Nord.
- 5.2. Su proposta deliberata dal Consiglio, la cancellazione o l'aggiunta di comuni rispetto a quelli sopra elencati non comporta la necessità di apposita modifica statutaria e produce l'automatico inserimento o la cancellazione del comune nell'elenco.
- 5.3. L'Associazione, su proposta deliberata dal Consiglio, si può dotare di una o più sedi operative per ciascun ambito territoriale. Le sedi operative operano secondo quanto previsto da un apposito regolamento approvato dal Consiglio.

Art. 6 – Aderenti all'Associazione

- 6.1. Sono aderenti dell'Associazione:
 - (a) coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione ed il presente statuto (Soci Fondatori);
 - (b) coloro che, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (Soci Ordinari);
 - (c) coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione (Soci Onorari).
- 6.2. Ciascun aderente maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello Statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
- 6.3. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.
- 6.4. Il numero degli aderenti è illimitato.
- 6.5. Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.
- 6.6. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

6.7. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

6.8. Criteri di ammissione degli aderenti.

- 6.8.1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, condividono lo spirito e gli ideali dell'Associazione stessa e sono mossi da spirito di solidarietà, impegnandosi ad essere soci attivi.
- 6.8.2. Nella domanda di ammissione, l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.
- 6.8.3. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'Associazione.
- 6.8.4. Gli aderenti saranno resi edotti prima dell'iscrizione degli accordi vigenti tra l'Associazione e il WWF Italia; sarà quindi lasciata loro la facoltà di iscriversi come soci al WWF Italia ONG ONLUS.
- 6.8.5. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente.

6.9. Diritti e doveri degli aderenti.

- 6.9.1. Gli aderenti sono tenuti a prestare la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto, e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti di quanto stabilito dall'Associazione stessa o dalla legge, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.
- 6.9.2. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea. Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.
- 6.9.3. Gli aderenti hanno il diritto:
 - (a) di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega; non è possibile attribuire più di una delega al medesimo socio;
 - (b) di elettorato attivo e passivo per gli organi dell'Associazione e le relative cariche sociali;
 - (c) di essere informati sui programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - (d) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - (e) di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
 - (f) di accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;
 - (g) di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
- 6.9.4. Gli aderenti sono obbligati:

- (a) ad osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- (b) a contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- (c) ad essere in regola con il contributo associativo;
- (d) a svolgere le attività preventivamente concordate con i referenti;
- (e) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- (f) ad astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione e del WWF Italia Onlus;
- (g) a comportarsi, nei confronti degli altri aderenti e di terzi, con spirito di solidarietà, correttezza e buona fede.

6.10. Criteri di esclusione degli aderenti.

6.10.1. Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione:

- (a) per dimissioni volontarie;
- (b) per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- (c) per persistente violazione degli obblighi statutari e delle regole dell'Associazione;
- (d) per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- (e) per morosità;
- (f) per decesso.

6.10.2. L'esclusione di un aderente è deliberata dall'Assemblea con voto segreto.

6.10.3. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'aderente dall'Associazione deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Garanti (se nominato) o all'Assemblea degli aderenti mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

6.10.4. La perdita per qualsiasi causa della qualità di aderente non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi dovuti ad alcun titolo.

Art. 7 – Organi sociali dell'Associazione

7.1. L'Associazione è dotata di strutture democratiche. Sono organi dell'Associazione:

- (a) l'Assemblea degli aderenti;
- (b) il Consiglio Direttivo;
- (c) il Presidente.

7.2. Qualora si ritenga necessario, possono essere costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia:

- (a) il Collegio Revisore dei Conti;
- (b) il Collegio dei Garanti.

7.3. Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia durano in carica per un mandato di tre anni e possono essere riconfermati al termine del mandato.

7.4. L'Assemblea degli aderenti.

- 7.4.1. L'Assemblea è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.
- 7.4.2. Ogni aderente ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare del contributo versato e qualunque sia il suo status di aderente.
- 7.4.3. L'Assemblea è convocata e di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione; la convocazione viene effettuata in via ordinaria almeno una volta all'anno e, comunque, ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
- 7.4.4. La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno un terzo più uno ($\frac{1}{3} + 1$) dei componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo ($\frac{1}{10}$) degli aderenti.
- 7.4.5. L'Assemblea ordinaria viene convocata per:
- (a) l'approvazione del programma e dell'eventuale preventivo economico per l'anno successivo;
 - (b) l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
 - (c) l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.
 - (d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
 - (e) eleggere i componenti del Consiglio dei Garanti (se previsto);
 - (f) eleggere i componenti del Consiglio dei Revisori dei Conti (se previsto);
 - (g) approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
 - (h) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - (i) approvare l'eventuale regolamento interno, all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - (j) fissare l'ammontare della quota associativa dell'Associazione, stabilita annualmente.
- 7.4.6. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
- 7.4.7. Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto o lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, sono richieste le maggioranze indicate rispettivamente nell'Art. 16 e nell'Art. 3.
- 7.4.8. L'Assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione ed inviata tramite lettera o telefax o con altro mezzo, anche elettronico, che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure ancora mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.
- 7.4.9. L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

- 7.4.10. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda e nelle successive convocazioni, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.
- 7.4.11. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
- 7.4.12. Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.
- 7.4.13. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.
- 7.4.14. Le deliberazioni e le discussioni dell'Assemblea sono riassunte in verbale sottoscritto dal Presidente e trascritto nel registro delle Assemblee degli aderenti; tale registro è conservato nella sede dell'Associazione e ciascun aderente ha il diritto di consultarlo e di trarne copia.
- 7.4.15. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

7.5. Il Consiglio Direttivo.

- 7.5.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette Consiglieri, eletti tra i componenti dell'Assemblea, comunque da definirsi in numero dispari e rappresentativi della distribuzione geografica degli associati.
- 7.5.2. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica per un mandato di tre anni a partire dalla loro elezione e possono essere rieletti allo scadere del mandato.
- 7.5.3. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge tra i propri componenti il Presidente ed uno o più Vice-Presidenti.
- 7.5.4. I Vice-Presidenti sono eletti fra i candidati provenienti da ambiti territoriali diversi da quello del Presidente, se disponibili.
- 7.5.5. Nell'elezione del Presidente, l'Assemblea adotta un principio di rotazione fra ambiti territoriali nella scelta dei candidati.
- 7.5.6. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione ed inviata tramite lettera o telefax o con altro mezzo, anche elettronico, che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
- 7.5.7. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente per sua iniziativa, almeno una volta ogni quattro mesi oppure su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri: in tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- 7.5.8. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
- 7.5.9. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente - anche nelle forme a distanza che consentano partecipazione e interlocuzione, come la

teleconferenza - la maggioranza dei Consiglieri, i quali decadono automaticamente da tale carica qualora risultino assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.5.10. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli aderenti.

7.5.11. Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

7.5.12. Compete al Consiglio Direttivo:

- (a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea;
- (b) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- (c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario ed eventualmente il bilancio preventivo nel mese di Dicembre;
- (d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- (e) eleggere tra i Consiglieri il Presidente ed i Vice-Presidenti per le aree omogenee territoriali delle sedi operative;
- (f) nominare un Segretario delegato alla gestione amministrativa ordinaria e un Tesoriere con delega per la gestione di cassa; queste due cariche sono cumulabili e possono essere conferite anche al di fuori del Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti all'Associazione;
- (g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- (h) deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- (i) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- (j) assumere eventualmente il personale strettamente necessario per la gestione non assicurata dagli aderenti e, comunque, nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- (k) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- (l) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.

7.5.13. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri ad uno o più membri del Consiglio stesso.

7.6. Il Presidente.

7.6.1. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano la stessa; viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti e dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

7.6.2. Il Presidente:

- (a) detiene la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
 - (b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli aderenti, curandone l'ordinato svolgimento dei lavori, e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - (c) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
 - (d) ha facoltà di aprire e chiudere conti correnti bancari/postali in favore dell'Associazione; è altresì autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni a qualsiasi titolo e di ogni natura da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - (e) ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa;
 - (f) conferisce agli aderenti procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
 - (g) in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- 7.6.3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi; ove il Presidente non provveda, l'Assemblea può essere convocata secondo le modalità dell'art. 7.4.4.
- 7.6.4. Il Vice-Presidente, per il proprio ambito territoriale di competenza, in accordo con il Presidente e in coerenza con il Consiglio Direttivo:
- (a) detiene la firma nei confronti di terzi e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - (b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
 - (c) ha facoltà di eseguire incassi ed accettare donazioni a qualsiasi titolo e di ogni natura da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - (d) conferisce agli aderenti procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
 - (e) in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- 7.6.5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente, il quale convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.
- 7.6.6. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

7.7. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

- 7.7.1. L'Assemblea può nominare un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del mandato, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati terminano il proprio mandato insieme agli altri componenti.

7.7.2. Il Collegio dei Revisori:

- (a) elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- (b) esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- (c) agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- (d) può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- (e) riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

7.8. Il Collegio dei Garanti.

7.8.1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del mandato, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati terminano il proprio mandato insieme agli altri componenti.

7.8.2. Il Collegio dei Garanti:

- (a) ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- (b) giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 8 – Gratuità delle cariche

8.1. Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

Art. 9 – Incompatibilità e conflitto di interessi

9.1. Non può candidarsi né ricoprire alcuna carica statutaria il socio che:

- (a) ricopra incarichi consiliari, di rappresentanza istituzionale, esecutivi o fiduciari in partiti, organizzazioni politiche e sindacali ed enti territoriali e locali, elettivi e non;
- (b) sia candidato a competizioni elettorali di qualsiasi genere;
- (c) svolga attività in conflitto di interessi con l'Associazione e con i principi e ideali del WWF.

Art. 10 – Durata

10.1. La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato, fermo restando che l'uso del marchio WWF, così come tale denominazione, sono consentiti nei limiti degli accordi vigenti con WWF Italia ONG ONLUS.

Art. 11 – Patrimonio ed entrate

11.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- (a) beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- (b) donazioni, finanziamenti, erogazioni e lasciti destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;

- (c) contributi da soggetti/enti pubblici e/o privati destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
- (d) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- (e) ogni altro tipo di entrata ammessa ai sensi della Legge 266/91, ad eccezione dei lasciti testamentari, come pure ad eccezione di qualsiasi altra disposizione relativa a beni provenienti da negozi *mortis causa*.

11.2. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- (a) contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- (b) contributi di privati;
- (c) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- (d) contributi di organismi internazionali, ferma restando la preclusione per l'Associazione di svolgere attività di cooperazione internazionale;
- (e) donazioni non destinate ad incremento del patrimonio;
- (f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- (g) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- (h) proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- (i) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi.

11.3. I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente o del Tesoriere salvo diversa deliberazione specifica del Consiglio Direttivo, che può delegare i Vicepresidenti o Consiglieri Delegati ad operare su specifici conti, finalizzati a gestire le entrate riferibili ad aree geografiche specifiche.

Art. 12 – Esercizio sociale e bilancio

- 12.1. Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo, ed eventualmente il bilancio preventivo; essi vanno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, nel caso del bilancio consuntivo, e nel mese di Dicembre, nel caso dell'eventuale bilancio preventivo.
- 12.2. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, se previsto, almeno trenta giorni prima della presentazione all'Assemblea.
- 12.3. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. Il bilancio può essere redatto per capitoli di spesa autonomi, relativi alle attività delle diverse sedi operative dell'Associazione e alle relative movimentazioni di conto corrente.
- 12.4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali sono inserite in apposita voce del bilancio dell'Associazione.
- 12.5. Il bilancio coincide con l'anno solare.
- 12.6. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'Art. 4, tenendo conto delle diverse attività delle sedi operative e delle relative esigenze per lo svolgimento dell'attività associativa comune e degli scopi statutari.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 13 – Convenzioni

13.1. Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono sottoscritte dal Presidente e deliberate dal Consiglio Direttivo. Copia di ogni convenzione è conservata, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

Art. 14 – Dipendenti e collaboratori autonomi

14.1. L'Associazione può assumere dipendenti nei limiti previsti dalla L.266/1991. I rapporti con i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

14.2. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi.

14.3. L'Associazione può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.

Art. 15 – Responsabilità

15.1. Gli aderenti sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/1991.

15.2. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa, così come previsto per legge.

Art. 16 – Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

16.1. Lo scioglimento, e quindi la liquidazione, dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e deliberato, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli aderenti, dall'Assemblea degli aderenti, convocata con specifico Ordine del Giorno e che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

16.2. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti – nel rispetto della disciplina pro tempore vigente – a WWF Italia o, in subordine, ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina i/liquidatori/e e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 17 – Norme di rinvio e disposizioni finali

17.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali successive modifiche ed integrazioni.

ALFREDO APPIANI

Alfredo Appiani

DANIELE CATTENCI

Daniele Cattenchi

ENRICO CIOCCA

Enrico Ciocca

FABIO COLOGNI

Fabio Cologni

GIUSEPPE FUMAGALLI

Giuseppe Fumagalli

ISABELLA NEGRONI

Isabella Negroni

VALENTINA REI

Valentina Rei

ALESSANDRO TOLMEC

Alessandro Tolmec

ARIANNA BAZZOCCHI

Arianna Bazzocchi

MASSIMO AMATO

Massimo Amato

NEIL CUTTERIO

Neil Cutterio

MARCO CORTESI

Marco Cortesi

LUCA MEZZOMO

Luca Mezzomo

RAFFAELLA PAGANI

Raffaella Pagani

LOREDANA SECCHI

Loredana Secchi

IVAN VERNA

Ivan Verna